



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dai magistrati:

Lorenzo Orilia	Primo Presidente f.f.
Lucia Esposito	Presidente di Sezione
Enzo Vincenti	Presidente di Sezione Rel.
Liberato Paolitto	Consigliere
Carla Ponterio	Consigliere
Andreina Giudicepietro	Consigliere
Giuseppe Tedesco	Consigliere
Alberto Pazzi	Consigliere
Cristiano Valle	Consigliere

Oggetto:

DISCIPLINAR
E AVVOCATI

Ad.23/06/20

26 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9975/2026 R.G. proposto da:

■■■■■ avv. ■■■■■ rappresentato e difeso dagli avvocati ■■■■■
■■■■■ e ■■■■■;

-ricorrente-

contro

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*;

-intimati-

nei confronti di

Procura Generale della Corte di Cassazione;



avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense di Roma n. 86/2026, depositata il 20/03/2026.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dal Presidente Enzo Vincenti;

lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in persona dell'Avvocato [REDACTED], che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. - L'Avvocato [REDACTED] ha impugnato, con ricorso affidato a tre motivi, la sentenza del Consiglio nazionale forense (CNF) n. 86 del 20 marzo 2026 – di cui ha anche chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva – che, rigettandone il ricorso avverso la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina (CDD) di Caltanissetta del 14 novembre 2022, ha confermato la sanzione della sospensione dalla professione forense per mesi dieci, ritenendolo responsabile dell'illecito disciplinare di cui all'art. 9 del codice deontologico forense (CDF), *"per aver mantenuto una condotta extraprofessionale non corretta, né proba, né degna, né decorosa, gravemente lesiva dell'immagine della professione forense, attraverso le condotte materiali descritte nell'ordinanza cautelare del GIP di Caltanissetta del 09/06/2020"*.

Tale ordinanza, che aveva applicato all'avvocato [REDACTED] la misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari, era stata emessa nell'ambito del procedimento penale per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 3, n. 2 e n. 8, e 4 n. 7, della legge n. 75/1958, per avere l'imputato, in Caltanissetta in epoca anteriore e prossima al luglio 2019, *"organizzato e sfruttato la prostituzione di diverse donne, concedendo loro in locazione a canoni sproporzionati alcuni immobili di sua proprietà"*.

L'applicazione della misura custodiale era stata, quindi, comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) di Caltanissetta, il quale aveva dato avvio al procedimento disciplinare per *"le materiali condotte"*



descritte nella già notificata ordinanza cautelare”, contestando all’incolpato di aver provveduto “alla collocazione fisica delle donne ed alla riscossione del canone di locazione” in concorso con altri.

Nelle more del procedimento disciplinare, poi, il procedimento penale «si concludeva, in primo grado (rito abbreviato) e in appello, con una sentenza di assoluzione per il reato di organizzazione della prostituzione (capo “A”) e di condanna per il reato di sfruttamento della prostituzione (capo “B”), con irrogazione della pena di anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa, con sospensione condizionale della pena».

1.1. – A fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede) Il CNF, con la sentenza impugnata in questa sede, ha osservato che:

a) il CDD aveva ritenuto di *«poter fondare il proprio convincimento sulle risultanze del procedimento penale (c.d. “doppia conforme”), sebbene non definitive»*, affermando di non poter negare l’esistenza materiale dei fatti *“quando accertata con un grado di affidabilità quale quello derivante da due sentenze di merito conformi”*;

b) pertanto, lo stesso CDD, valorizzando anche il *“contenuto delle intercettazioni telefoniche”* e le *“modalità di pagamento (in contanti e senza ricevuta)”*, *“riteneva provato che l’Avv. [REDACTED] avesse concesso in uso i propri alloggi a donne dedite al meretricio, percependo un canone locativo sproporzionato e traendo così un illecito profitto da tale attività”*;

c) in tal modo il CDD, nel rispetto del principio di autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, aveva *“correttamente esercitato”* il potere di valutare *“gli elementi di prova acquisiti in sede penale”*, pur essendo *“ben consapevole della non definitività degli accertamenti”*;

d) risultava, quindi, *“legittimamente ... accertata la condotta materiale dell’Avv. [REDACTED] consistente nell’aver tratto un profitto*



economico dall'attività di prostituzione esercitata da terzi nei suoi immobili, attraverso la percezione di un canone locativo sproporzionato";

e) né, peraltro, il ricorrente aveva contestato "la locazione risultando la difesa incentrata sulla pretesa congruità del canone", quale prospettazione che, però, aveva trovato motivata confutazione da parte del CDD valorizzando, «conformemente a quanto statuito dal giudice penale, la circostanza che "il vantaggio illecito che concreta lo sfruttamento discende, prima ancora che dalla differenza tra il canone percepito e quello 'teoricamente' praticato sul mercato, dal fatto stesso che, grazie all'attività di prostituzione ed alle relazioni economiche con le prostitute, si è riusciti ad ottenere la locazione di alloggi che, altrimenti, sarebbero rimasti, per come sono rimasti [...] completamente sfitti ...»;

f) inoltre, seppure la condotta era stata tenuta "nella sfera privata", la stessa era "soggetta al vaglio disciplinare qualora leda i doveri di probità, dignità e decoro che devono informare ogni suo comportamento" e, nella specie, lo "sfruttamento della prostituzione, per il suo intrinseco disvalore morale e sociale, costituisce una palese violazione di tali doveri, arrecando un grave nocumento all'immagine e al prestigio dell'intera classe forense, a prescindere dal fatto che la condotta sia o meno legata all'esercizio della professione";

g) infine, la irrogata sanzione era da reputarsi "congrua e proporzionata alla gravità dei fatti", avendo il CDD avuto riguardo anche "all'entità della pena inflitta in sede penale (due anni di reclusione), per poi operare una serie di riduzioni in considerazione di elementi quali l'estraneità della condotta all'esercizio della professione e il giudizio prognostico favorevole implicito nella concessione della sospensione condizionale della pena", così da giungere al "risultato finale di dieci mesi di sospensione" che "non appare né sproporzionato né irragionevole, tenuto conto dell'elevato disvalore deontologico di una condotta di



sfruttamento della prostituzione, che mina alla base i principi di dignità e probità su cui si fonda la professione forense”.

2. – Con decreto presidenziale dell’8 maggio 2026 è stata fissata per l’odierna adunanza in camera di consiglio la trattazione sia della istanza cautelare, sia del fondo dell’impugnazione; il ricorrente, con atto depositato il successivo 12 maggio dal proprio difensore munito di procura speciale, ha rinunciato *“alla domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione”* della sentenza impugnata.

3. – L’intimato Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. – Hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380-*bis*.1 c.p.c., il ricorrente e il pubblico ministero, quest’ultimo concludendo per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 55 della legge n. 247/2012, per aver il CNF *“ritenuto legittima la valutazione disciplinare fondata su fatti storici esclusi con giudicato penale irrevocabile”*.

Il ricorrente sostiene che, pur essendo il procedimento disciplinare autonomo rispetto al processo penale, *“un’assoluzione anche parziale dai fatti contestati in sede penale influisce direttamente sulla sanzione applicabile, comportandone inevitabilmente una riduzione o l’esclusione di responsabilità per i capi specifici da cui si è stati assolti”*.

Pertanto, il CNF avrebbe erroneamente affermato la correttezza della decisione del CDD, avendo quest’ultima *“ritenuto esistenti fatti che il giudice penale ha escluso con la sentenza penale di proscioglimento con formula perché il fatto non sussiste”*, giacché – come risultante dalla sentenza della Corte di appello di Caltanissetta n. 696/2022, confermativa della sentenza del GUP n. 62/2022 – la responsabilità penale era stata



esclusa, con effetti di giudicato, per il fatto reato di organizzazione della prostituzione (capo "A" di imputazione), mentre era stata confermata per un unico episodio di sfruttamento (capo "B" di imputazione), con riferimento ad una persona soltanto e in relazione ad un canone locativo settimanale di euro 350,00.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 55 della legge n. 247/2012 in relazione all'art. 653 c.p.p., per aver il CNF erroneamente fatto applicazione del principio di autonomia del giudizio disciplinare sotto due distinti profili.

2.1. – Sotto un primo profilo, il CNF avrebbe violato il *"vincolo del giudicato penale assolutorio parziale (art. 55, comma 1, lett. a, L. n. 247/2012 – art. 653 c.p.p.)"*, in quanto *"l'assoluzione irrevocabile dal capo A) con formula piena precludeva al CNF ogni autonoma rivalutazione delle condotte in esso descritte: la collocazione delle donne in appartamenti, la gestione degli ingressi e il presunto concorso con terzi", quali "fatti storicamente esclusi dal giudice penale con forza di giudicato"*.

Il giudice disciplinare avrebbe, quindi, illegittimamente confermato la sanzione irrogata dal CDD *"che su quei medesimi fatti aveva fondato, almeno in parte, il proprio convincimento – come si ricava dalla motivazione del CDD (pag. 6-7) che richiama condotte riconducibili al capo A) ormai coperti da giudicato assolutorio"*.

2.2. – Sotto un secondo profilo (art. 55 della legge n. 247/2012), il CNF – ove pure si dovesse ritenere non vincolato dal giudicato penale – sarebbe stato tenuto, in ogni caso, a rideterminare la sanzione in conseguenza della sopravvenuta assoluzione parziale irrevocabile, poiché gran parte delle condotte sulle quali si fondava l'addebito disciplinare originario era stata *"definitivamente esclusa in sede penale"*.

Peraltro, a seguito della sentenza n. 1052/2023 della Corte di appello di Caltanissetta (resa in sede di rinvio dalla Corte di cassazione



che aveva annullato la precedente sentenza n. 696/2022 "*limitatamente alla confisca*"), divenuta irrevocabile il 14 marzo 2024, "*la sola condotta penalmente accertata aveva assunto una connotazione di minima offensività*", avendo il giudice del rinvio anche "*escluso la confisca dell'immobile, ridimensionando ulteriormente il vantaggio illecito*".

3. - I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili, prima ancora che, comunque, infondati.

3.1. - Il ricorrente evoca l'applicazione del principio – la cui portata il Collegio intende qui ribadire – secondo cui l'art. 54 l. n. 247 del 2012 (diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa, novellata dall'art. 1 della l. n. 97 del 2001) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti: pertanto, in deroga alla generale previsione dell'art. 653 c.p.p., soltanto l'accertamento con sentenza penale irrevocabile che "*il fatto non sussiste*" o che "*l'imputato non lo ha commesso*" ha efficacia di giudicato, preclusivo di un'autonoma valutazione dei fatti ascritti all'incolpato da parte del Consiglio Nazionale Forense, effetto che non determinano, invece, le diverse formule assolutorie "*il fatto non costituisce reato o illecito penale*" o il fatto "*non è previsto dalla legge come reato*" (Cass., S.U., n. 12902/2021).

Occorre, però, precisare che la preclusione di una autonoma valutazione in sede disciplinare attiene alla "*ontologia del fatto*" o alla "*sua commissione da parte dell'imputato*" e cioè alla "*materialità del fatto*" o alla sua "*riferibilità*" all'incolpato (così ancora Cass., S.U., n. 12902/2021).

In altri termini, al giudice disciplinare è inibito di ricostruire l'episodio posto a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale di assoluzione con le formule "*il fatto non sussiste*" o "*l'imputato non lo ha commesso*", passata in giudicato,



dovendo egli rispettare il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità operato nel giudizio penale; ma rispettato tale limite, non è impedito allo stesso giudice disciplinare di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica propria dell'illecito disciplinare.

3.2. – Le censure veicolate con il ricorso si muovono, anzitutto, su un piano di genericità, in violazione del disposto di cui al n. 4 del primo comma, dell'art. 366 c.p.c., non confrontandosi con la portata effettiva del principio di diritto del quale chiedono l'applicazione e la sua incidenza rispetto alle condotte oggetto di contestazione disciplinare, giacché si limitano sostanzialmente ad evidenziare l'intervenuta assoluzione dell'incolpato dal reato di organizzazione della prostituzione e di condanna per il solo reato di sfruttamento della prostituzione in danno di una sola donna, senza, tuttavia, farsi carico di dare contezza, in modo chiaro e completo, degli accertamenti fattuali compiuti in sede di procedimento penale.

All'incolpato, infatti, erano state contestate le *"materiali condotte descritte nella già notificata ordinanza cautelare del GIP di Caltanissetta del 09.06.2020"* e, in particolare, quelle *"consistenti nel provvedere alla collocazione fisica delle donne ed alla riscossione del canone di locazione"* in concorso con altri; condotte integranti l'addebito disciplinare di cui all'art. 9 del CDF, *"per aver mantenuto una condotta extraprofessionale non corretta, né proba, né degna, né decorosa, gravemente lesiva dell'immagine della professione forense, attraverso le condotte materiali"*.

Il CNF, nella sentenza impugnata in questa sede (pp. 2 e 3), ha dato atto che la decisione del CDD in data 14 novembre 2022 – successiva a quella adottata dalla Corte di appello di Caltanissetta n. 696/2022 del 13 settembre 2022 (depositata in atti dal ricorrente) – si era basata sulle risultanze del procedimento penale, ossia sulla *"doppia conforme"*, attingendo da esse *"l'esistenza materiale"* dei fatti su cui fondare il proprio convincimento (cfr. sintesi al § 1.1. dei *"Fatti di causa"* e, in particolare,



pp. 4 e 5 sentenza CNF); dunque, ben avendo presente il CDD (e poi il CNF) l'assoluzione dal reato di organizzazione della prostituzione (capo "A" dell'imputazione penale) e della pena di due anni di reclusione inflitta all'Avvocato [REDACTED] per il solo reato di sfruttamento della prostituzione (capo "B" dell'imputazione penale) commesso in danno di una sola donna (cfr. p. 10 decisione del CDD di Caltanissetta, in atti).

In questo contesto, parte ricorrente omette di evidenziare quali fossero specificamente i fatti materialmente accertati dal giudice penale e insiste soltanto sul dare rilievo agli esiti anzidetti del procedimento penale, senza neppure riportare le ragioni per cui in quella sede si era giunti ad escludere la sussistenza del reato di organizzazione della prostituzione di cui all'art. 3, n. 2, della legge n. 75/1958.

E le risultanze del giudizio penale – nella scansione delle varie pronunce intervenute (sentenza del GUP del Tribunale di Caltanissetta n. 63/2022, sentenza della Corte di appello di Caltanissetta n. 696/2022, entrambe in atti, e sentenza n. 28030/2023 di questa Corte, Terza Sezione penale, di cui il ricorrente ha depositato solo l'estratto di dispositivo, essendo, comunque, nella disponibilità di questa stessa Corte, che conosce le proprie decisioni) – rendono evidente che l'accertamento dei fatti in quella sede è stato nel senso che sussisteva la prova che il [REDACTED] aveva concesso in locazione l'abitazione di sua proprietà *"a donne che pur esercitavano il meretricio, secondo una sostanziale turnazione"* (sentenza Corte di appello pp. 3 e 4). E proprio tale ultima circostanza – la turnazione delle donne che esercitavano la prostituzione – era stata dirimente per l'esclusione del reato di cui all'art. 3, n. 2, della legge n. 75/1958, poiché sarebbe stata per converso necessaria la prova del contestuale esercizio del meretricio da parte di più persone nello stesso locale (cfr. sentenza GUP pp. 53/55 e sentenza Corte di appello pp. 3 e 4).

L'accertamento dei descritti fatti materiali ha poi trovato definitiva affermazione in sede di legittimità, avendo la citata Cass. pen. n.



28030/2023 posto in rilievo che l'impugnata sentenza della Corte di appello di Caltanissetta n. 696/2022, *"nel confermare l'assoluzione dell'imputato in relazione all'esercizio di una casa di prostituzione di cui al capo a), e l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 4 n. 7 della legge n. 75 del 1958, con riguardo al capo b), sulla scorta dell'accertamento di fatto non qui rivisitabile, secondo cui l'imputato aveva concesso in locazione l'appartamento di sua proprietà, sito in [REDACTED] a donne che, a turnazione, ivi esercitavano l'attività di prostituzione, ha ritenuto provato il reato di sfruttamento della prostituzione della sola [REDACTED] in ragione della locazione ad un canone di euro 350,00 settimanali, dunque ad un canone di molto superiore al prezzo di mercato".*

Ne consegue, dunque, che, pur dovendosi ribadire che le doglianze oggetto di scrutinio risultano dedotte genericamente, il CNF, in ogni caso, non ha violato il principio di diritto innanzi ricordato, trovando i fatti contestati disciplinarmente – che nel capo di incolpazione si specificano nella condotta materiale volta *"alla collocazione fisica delle donne ed alla riscossione del canone di locazione"* e che il CNF, confermando la decisione del CDD, ha ricostruito come concessione, da parte dell'incolpato, dei propri alloggi in uso a donne dedite al meretricio, percependo un canone locativo sproporzionato e traendo così un illecito profitto da tale attività - una sostanziale convergenza con quelli materialmente accertati in sede penale.

Convergenza che non è smentita dal rilievo (ripreso nella memoria del ricorrente) per cui la condanna penale ha avuto ad oggetto il solo reato di sfruttamento della prostituzione in danno di una sola donna, alla quale era stato chiesto un canone sproporzionato per uso di una sola abitazione dell'incolpato, poiché – come già posto in evidenza – l'accertamento del giudice penale dei fatti materialmente accaduti – su cui si è imperniata la contestazione disciplinare e la sanzione conseguente - ha riguardato proprio la concessione in locazione dell'appartamento di sua



proprietà a più donne che, a turnazione, ivi esercitavano l'attività di prostituzione.

Né lo stesso CNF, confermando la decisione del CDD, ha pretermesso di valutare l'assoluzione dell'avvocato [REDACTED] per il reato di organizzazione della prostituzione in rapporto alla determinazione della sanzione, giacché quest'ultima è stata comminata (cfr. p. 10 della decisione del CDD) proprio tenendo conto di quella irrogata dal giudice penale per il solo reato oggetto di condanna penale, nonché ulteriormente modulata in termini più favorevoli per l'incolpato in ragione della sospensione condizionale della pena concessa in sede penale, della non pertinenza delle condotte contestate disciplinarmente ad attività professionale e della non *"particolare gravità"* del fatto ritenuta dallo stesso giudice penale, relativo allo sfruttamento della prostituzione in danno di una sola donna.

Né, infine, l'omessa considerazione della circostanza per cui, a seguito della cassazione della sentenza della Corte di appello n. 696/2022 *"limitatamente alla confisca dell'immobile"*, il giudice del rinvio l'aveva del tutto esclusa, *"ridimensionando ulteriormente il vantaggio illecito"*, si presta ad inficiare la correttezza del giudizio sulla determinazione congrua e proporzionale della sanzione disciplinare, poiché – come condivisibilmente posto in rilievo dal pubblico ministero nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. – *"la caducazione della confisca dell'immobile, trattandosi di statuizione relativa a misura di sicurezza accessoria alla condanna ..., come tale, non incide sul disvalore del fatto sul versante penale e, a fortiori, su quello disciplinare"*.

Disvalore che il CNF ha considerato in modo specifico, secondo una complessiva ponderazione degli elementi relativi al piano oggettivo e soggettivo della condotta illecita disciplinarmente, sino a valutare come *"palesemente inadeguata"* la sanzione dell'avvertimento e rimettendo *"in sede di esecuzione della sanzione definitiva"* il computo della sospensione



cautelare già sofferta dall'incolpato, *"senza che tale circostanza incida sulla sua commisurazione"* (p. 5 sentenza CNF).

4. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., *"nullità della decisione per difetto di motivazione"*, in violazione dell'art. 111 Cost., poiché il CNF – nell'affermare che il CDD ha fondato la propria decisione su una *"valutazione logica e coerente degli elementi emersi"* e che tale valutazione *"rientra nel pieno esercizio del principio del libero convincimento del giudice disciplinare"* – avrebbe adottato una motivazione apparente, come sarebbe reso manifesto sotto tre distinti, ma connessi, profili.

In primo luogo, il giudice disciplinare non avrebbe esaminato la sentenza irrevocabile n. 1052/2023 della Corte di Appello di Caltanissetta, quale sopravvenienza acquisita agli atti che si paleserebbe *"dirimente ai fini della proporzionalità della sanzione"*, in quanto *"prova documentale principale dell'ulteriore ridimensionamento della condotta residua"*.

In secondo luogo, il CNF non spiegherebbe *"perché fatti esclusi in sede penale siano comunque rilevanti"*, omettendo di indicare quali *"specifiche risultanze processuali ... fossero ancora disponibili dopo l'assoluzione irrevocabile per insussistenza del fatto al capo A)"*.

In terzo luogo, il giudice disciplinare avrebbe omesso *"qualsiasi valutazione sull'incidenza dell'assoluzione parziale"*, mentre tale circostanza avrebbe imposto *"di esaminare se e in che misura la sanzione originaria fosse ancora proporzionata all'unico addebito residuo"*, posto che l'assoluzione con formula *"perché il fatto non sussiste"* dal capo A) erano venute meno una pluralità di condotte (*"tra cui la collocazione fisica delle donne, la gestione degli accessi e la riscossione di canoni"*) in relazione alle quali era stata irrogata la sanzione di dieci mesi di sospensione dall'esercizio della professione forense.

4.1. – Il motivo è infondato.



La motivazione affetta da anomalia che la rende al di sotto del “*minimo costituzionale*”, così da integrare violazione di legge (artt. 111, comma sesto, Cost., art 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), è vizio - attinente all’esistenza della motivazione in sé e deve risultare dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nella manifesta e irriducibile contraddittorietà, ovvero motivazione incomprensibile o perplessa (tra le molte: Cass., S.U., n. 8053/2014; Cass. n. 20921/2019; Cass. n. 13248/2020; Cass., S.U., n. 2767/2023; Cass. n. 19861/2025; Cass. n. 8309/2026).

Ed è solo apparente - e, dunque, nulla perché affetta da *error in procedendo* - la sentenza, benché graficamente esistente, che, priva di riferimenti ai fatti dedotti in causa e fondata esclusivamente su una valutazione astratta dei principi generali della materia e della relativa normativa applicabile, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni oggettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

Con la precisazione, tuttavia, che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessaria e sufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’*iter* argomentativo seguito.



4.2. – Alla luce del richiamato principio di diritto, quanto posto in evidenza in sede di scrutinio dei primi due motivi, in coerenza con la portata argomentativa che sorregge la decisione resa dal CNF (secondo la sintesi riportata nei *"Fatti di causa"* al § 1.1.; cfr. anche pp. 2-5 della sentenza impugnata), rende le doglianze veicolate con il motivo in esame affatto prive di fondamento, venendo queste a reiterare, in sostanza, sotto diversi, ma non concludenti, profili, quanto già dedotto in precedenza (con i primi due motivi di ricorso), così da non scalfire la motivazione della sentenza impugnata.

Motivazione che, per contro, si presenta ben al di sopra del *"minimo costituzionale"*, giacché dà conto, in modo adeguato ed intelligibile, delle ragioni della affermata responsabilità dell'incolpato per l'illecito disciplinare contestatogli e, in particolare, dei criteri di determinazione della sanzione irrogata (mesi dieci di sospensione dall'esercizio della professione forense), ripercorrendo la valutazione calibrata del CDD (cfr. § 3.2. che precede) e ribadendone la correttezza anche sotto il profilo della congruità e proporzionalità rispetto alla gravità dei fatti oggetto di incolpazione, *"tenuto conto dell'elevato disvalore deontologico di una condotta di sfruttamento della prostituzione, che mina alla base i principi di dignità e probità su cui si fonda la professione forense"* (p. 5 sentenza CNF).

5. – Il ricorso va, dunque, rigettato.

Il ricorrente ha rinunciato all'istanza di sospensione, per cui non occorre neppure dare atto del relativo assorbimento per l'esito negativo dell'impugnazione.

6. – Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte del COA di Caltanissetta, rimasto soltanto intimato.



P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di Cassazione, in data 23 giugno 2026.

Il Presidente

Lorenzo Orilia

